



Organi di Giustizia

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488.451
Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 18/16

Dec. n. 26/16

Il giorno 15 ottobre 2016, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art. 76.1 R.d.G., il 15 settembre 2016, nei confronti di:

- 1) M.C. "DELL'URBE", codice 3931, con recapito in Urbisaglia (MC) alla Via Petrini n. 95, riaffiliato 2016 il 22.01.2016;
- 2) MARZIALI ENRICO, nato a Urbisaglia (MC) il 2.10.1961 ed ivi residente, alla via Setificio, tesserato 2016 col M.C. "DELL'URBE" (del quale è PRESIDENTE), con tessera n. 16080626;

- 3) MAURIZI GIOVANNI, nato a Montecosaro (MC) il 18.4.1955 e residente in Civitanova Marche alla Via Cavallino n. 40, tesserato 2016 col M.C. “DELL’URBE” (del quale è VICE PRESIDENTE), con tessera n. 16080632;
- 4) FERRINI JOHNNY, nato a Macerata (MC) il 16.6.1974 e residente in Montecosaro (MC) alla via Abbazia n. 12, tesserato 2016 col M.C. “DELL’URBE” (del quale è SEGRETARIO), con tessera n. 16080631;
- 5) MANGIATERRA GIUSEPPE, nato a Montecassiano (MC) il 2.11.1957 e residente in Urbisaglia (MC) alla Via Alarico n. 2, tesserato 2016 col M.C. “DELL’URBE” (del quale è CONSIGLIERE), con tessera n. 16080630;
- 6) BUCCOLINI FABIO, nato a Macerata (MC) il 24.3.1966 e residente in Urbisaglia (MC) alla via Flavio Silva n. 3, tesserato 2016 col M.C. “DELL’URBE” (del quale è CONSIGLIERE), con tessera n. 16080628;
- 7) MINNOZZI FRANCESCO, nato a Macerata (MC) il 2.4.1973 ed ivi residente alla via Biagiotti n. 15, tesserato 2016 col M.C. “DELL’URBE” (del quale è CONSIGLIERE), con tessera n. 16080627;
- 8) BARABUCCI SANDRO, nato a Tolentino (MC) il 16.5.1967 ed ivi residente alla C.da Sant’Angelo n. 15, tesserato 2016 col M.C. “DELL’URBE” (del quale è CONSIGLIERE), con tessera n. 16080629 ;

incolpati di:

«violazione degli artt. 1 e 13 del Regolamento di Giustizia ed 1 e 28 R.M.M., per avere organizzato e tenuto in data 15 – 16 luglio 2016, ad Urbisaglia, in provincia di Macerata, una manifestazione mototuristica denominata “XVI MOTOMAIALE”, consistente in una “Festa Bikers”, facendo, invece, approvare dagli uffici federali del Co. Re. Marche un Regolamento Particolare che prevedeva una “Manifestazione di Aggregazione turistica” da concludere entro le ore 24.00».

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa il 15.9.2016 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare la comunicazione del 5.9.2016 inviata alla Procura federale dal Presidente federale, nonché la documentazione in essa richiamata;

FISSAVA - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso ai predetti incolpati, affinché gli stessi si avvalessero della facoltà di far pervenire, entro il 13 ottobre 2016, eventuali memorie difensive e documenti.

Il Moto Club “DELL’URBE”, in data 7.10.2016, inoltrava presso la Segreteria di codesto Organo di Giustizia, memoria difensiva, a firma del Presidente Enrico MARZIALI, la quale, di conseguenza, veniva acquisita agli atti di ufficio.

Ciò premesso, **il Giudice Sportivo Nazionale,**

OSSERVA

I. Gli eventi che hanno condotto alla segnalazione presso il competente Organo di Giustizia di primo grado del Moto Club “DELL’URBE”, del suo presidente, nonché dei membri del suo stesso direttivo, originano dalla comunicazione inoltrata dal Presidente federale alla Procura Federale, e contenente la segnalazione di Damiano Zamana, responsabile del Comitato Bikers FMI.

Il P.F., a seguito delle indagini svolte ed acquisite, quindi, ulteriori informazioni sul caso sottoposto alla sua attenzione, ha, poi, formulato il capo di incolpazione nei termini innanzi specificati, e ha contestato agli odierni incolpati la violazione degli artt. 1 e 13 R.d.G., nonché gli Artt. 1 e 28 R.M.M., per aver organizzato e tenuto ad Urbisaglia (MC) in data 15 e 16 luglio 2016 una manifestazione mototuristica denominata “XVI MOTOMAIALE”, consistente in una “Festa Bikers”, anziché una “Manifestazione di Aggregazione turistica”, così come era stato previsto nel Regolamento Particolare fatto approvare, per l’occasione, dagli uffici federali del Co. Re. Marche, il quale prevedeva, appunto,

quest'ultimo tipo di manifestazione, da concludere entro le ore 24.00, secondo quanto previsto dalle norme federali. Dall'esame degli atti acquisiti al fascicolo risulta, in effetti, che il predetto Regolamento Particolare - sottoscritto dal Presidente del M.C. "Dell'Urbe", signor Enrico Marziali, anche quale responsabile della manifestazione - contrasta con la tipologia di evento così come pubblicizzato e, poi, tenuto nelle suddette circostanze di tempo e di luogo. Tra l'altro, risulta pacifico che il medesimo responsabile della manifestazione fosse a conoscenza della discrasia innanzi descritta, per essere stato informato proprio dall'ufficio di Presidenza F.M.I., che, nella occasione, lo invitava a regolarizzare l'evento *de quo*, che doveva concludersi entro le ore 24.00 e non oltre, come, invece, risultava dalla pubblicizzazione dell'evento stesso. Sul punto, il Presidente del M.C. incolpato in questa sede, con comunicazione inoltrata al predetto ufficio di Presidenza F.M.I., datata 15 luglio 2016, ha giustificato l'orario indicato come termine finale (ore 02.00 del 16 luglio 2016) come un errore di inserimento dell'orario della manifestazione sul social network "Facebook". Ma, evidentemente, non deve essersi trattato di un vero e proprio errore: invero, secondo quanto dichiarato dal Coordinatore Area Centro della Sezione Bikers F.M.I. Abruzzo, presente all'evento "XVI Motomaiale", l'impostazione dello stesso non era propriamente deputata ad un evento di aggregazione o moto incontro, e ciò in quanto non era prevista alcuna quota di iscrizione, né la registrazione dei partecipanti, bensì, si trattava di una manifestazione con stands gastronomici, spettacoli e musica, tipica delle cosiddette feste "Bikers", durata almeno sino all'1.30 del 16.7.2016.

II. Ciò detto, va rilevato che le argomentazioni difensive approntate dal presidente del M.C. "DELL'URBE", signor Marziali, non sono state in grado di smentire l'assunto accusatorio. Il predetto incolpato, infatti, nulla ha esposto circa la contestazione afferente la mancata corrispondenza del Regolamento Particolare da lui stesso sottoscritto per l'organizzazione dell'evento denominato "XVI Motomaiale", rispetto alla manifestazione effettivamente tenuta il 15 e 16 luglio 2016 ad Urbisaglia (MC), adducendo semplicemente di aver "*chiuso la musica un'ora dopo le*

24.00” e di non aver avuto modo di “*mandare via*” i partecipanti alla manifestazione ad un orario prestabilito.

Questo Giudice, pur volendo ritenere plausibili le giustificazioni fornite dal M.C. qui deferito, non può non osservare, però, che una violazione alle norme del R.d.G., vi sia, comunque, stata. È innegabile, invero, che il M.C. “Dell’Urbe” abbia organizzato e tenuto una manifestazione molto diversa da quella che, invece, era stata dichiarata nel Regolamento Particolare approvato, per l’occasione, dal Co.Re. Marche, così come innanzi descritta e come risulta dagli atti di ufficio. Di conseguenza, esso moto club, il proprio presidente e l’intero consiglio direttivo sono da considerarsi responsabili dell’illecito loro contestato in questa sede.

III. Pertanto, tenuto conto della incensuratezza di tutti gli incolpati, nonché, comunque, del contenuto della memoria difensiva a firma del presidente del m.c. incolpato del 7 ottobre 2016, questo Giudice ritiene equo applicare ai predetti incolpati la sanzione della ammonizione con diffida, ai sensi dell’art. 23 R.d.G., in quanto responsabili della condotta loro contestata, posta in essere in dispregio delle norme federali, con l’espreso avvertimento che, in caso di ulteriori e future violazioni al R.d.G., le stesse saranno più severamente sanzionate.

P. Q. M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 13, 23 e 80 del R.d.G., dichiara:


- 1) M.C. “DELL’URBE”, codice 3931, con recapito in Urbisaglia (MC) alla Via Petrini n. 95, riaffiliato 2016 il 22.01.2016;
- 2) MARZIALI ENRICO, nato a Urbisaglia (MC) il 2.10.1961 ed ivi residente, alla via Setificio, tesserato 2016 col M.C. “DELL’URBE” (del quale è PRESIDENTE), con tessera n. 16080626;
- 3) MAURIZI GIOVANNI, nato a Montecosaro (MC) il 18.4.1955 e residente in Civitanova Marche alla Via Cavallino n. 40, tesserato 2016 col M.C. “DELL’URBE” (del quale è VICE PRESIDENTE), con tessera n. 16080632;

- 4) FERRINI JOHNNY, nato a Macerata (MC) il 16.6.1974 e residente in Montecosaro (MC) alla via Abbazia n. 12, tesserato 2016 col M.C. "DELL'URBE" (del quale è SEGRETARIO), con tessera n. 16080631;
- 5) MANGIATERRA GIUSEPPE, nato a Montecassiano (MC) il 2.11.1957 e residente in Urbisaglia (MC) alla Via Alarico n. 2, tesserato 2016 col M.C. "DELL'URBE" (del quale è CONSIGLIERE), con tessera n. 16080630;
- 6) BUCCOLINI FABIO, nato a Macerata (MC) il 24.3.1966 e residente in Urbisaglia (MC) alla via Flavio Silva n. 3, tesserato 2016 col M.C. "DELL'URBE" (del quale è CONSIGLIERE), con tessera n. 16080628;
- 7) MINNOZZI FRANCESCO, nato a Macerata (MC) il 2.4.1973 ed ivi residente alla via Biagiotti n. 15, tesserato 2016 col M.C. "DELL'URBE" (del quale è CONSIGLIERE), con tessera n. 16080627;
- 8) BARABUCCI SANDRO, nato a Tolentino (MC) il 16.5.1967 ed ivi residente alla C.da Sant'Angelo n. 15, tesserato 2016 col M.C. "DELL'URBE" (del quale è CONSIGLIERE), con tessera n. 16080629 ;

responsabili dell'illecito contestatogli, e, per l'effetto, gli applica la sanzione dell'ammonizione con diffida, avvertendoli che, ove mai in futuro dovessero essere reiterate violazioni al R.d.G., le stesse verranno sanzionate più severamente.

Depositata il 15 ottobre 2016

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)


Si comunichi, a cura della segreteria, a:

- Moto club "DELL'URBE";
- Marziali Enrico;
- Maurizi Giovanni;
- Ferrini Johnny;

- Mangiaterra Giuseppe;
- Buccolini Fabio;
- Minnozzi Francesco;
- Barabucci Sandro;
- Procuratore federale;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- C.S.N.;
- Commissione Turistica F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Marche;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.